

Corte di Cassazione Sez. Quinta Civ. - Sent. del 27.10.2010, n. 22009

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 47/33/07 del 29.1.2008 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.G. e B.C. per l' annullamento dell' avviso di liquidazione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria relative al trasferimento effettuato in data 12.2.2001 avendo ritenuto l' Ufficio che non spettassero ai contribuenti le agevolazioni fiscali previste dalla legge per la prima casa, trattandosi di abitazione di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969;

letto il controricorso dei contribuenti;

vista la relazione redatta ai sensi dell' art. 380 bis c.p.c., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:

con l' unico motivo di ricorso l' Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, artt. 6 e 10, e del D.M. 4 dicembre 1961, art. 1, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile nel caso di specie la disciplina posta dal D.M. del 1969 sulla base del rilievo che l' immobile era stato costruito in data precedente alla sua entrata in vigore”;

- “il motivo appare manifestamente fondato, atteso che la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall' acquisto della prima casa è collegata dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, come convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti fra le abitazioni non di lusso, “secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969”, e segnatamente quelli fissati dagli artt. 1 e 6, “indipendentemente dalla data della loro costruzione” (Cass. n. 16366 del 2008; Cass. n. 13064 del 2006)”: rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che i controricorrenti hanno depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall' esame degli atti di causa, che all' orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato e non rinvenendosi nella memoria depositata dai resistenti validi argomenti di confutazione;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata e, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo;

che gli alterni esiti del giudizio integrano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, mentre le spese di legittimità seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Depositata in Cancelleria il 27.10.2010